

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 22 novembre 2015



PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	22/11/15 P. 11	Gli studi ammessi alla gare dei fondi Ue	1
Sole 24 Ore	22/11/15 P. 11	Gestione separata, partite iva, ristrutturazioni	2

I CONTI DELLA MANOVRA

Professionisti

Gli studi ammessi alla gare dei fondi Ue

Recepito l'indirizzo della Commissione con l'equiparazione alle piccole e medie imprese

■ Con il via libera del Senato, nel testo della legge di stabilità sono arrivate due novità per i professionisti: l'equiparazione alle piccole e medie imprese per quanto riguarda la possibilità di fruire degli incentivi europei e l'assoggettamento del fondo di garanzia dei notai alle azioni dell'agenzia delle Entrate quando un notaio non versa i tributi che ha riscosso dai suoi clienti su un atto che ha rogato o autenticato. Per il resto, sono confermate le misure contenute nel testo originario presentato dal Governo. Tra esse, molta importanza hanno quelle di carattere fiscale.


Innanzitutto, sul fronte delle imposte sui redditi, si attenua il blocco di accesso al

regime speciale dei minimi per i dipendenti e i lavoratori assimilati (compresi i pensionati). Così molte piccole partite Iva potranno fruire della sostituzione dell'ordinaria aliquota marginale Irpef con quella del 15 per cento. La legge di stabilità non si occupa però di chi fruisce del regime dei cosiddetti "ex minimi". Se ne può dedurre che essi continueranno con il regime già scelto, fino alla naturale scadenza (quinto anno o compimento del 35esimo anno di età) alle condizioni previste (tassazione del reddito effettivo al 5%).

Da segnalare anche le agevolazioni per le start up, con una tassazione ridotta al 5% in certe condizioni (si veda l'articolo sotto). In termini numerici, nulla cambia: alla

riduzione dell'imponibile di 1/3 si sostituisce ora l'analoga riduzione dell'aliquota di prelievo. C'è però un vantaggio nel fatto che l'agevolazione sarà possibile per un quinquennio anziché solo per i primi tre anni di attività. È inoltre previsto che potrà fruirne anche chi aveva aperto la partita Iva nel 2015 con regime di forfait (tassazione al 15%); qui il beneficio è limitato alle ultime quattro annualità del quinquennio (dal 2016 al 2019 compreso). Chi parte il prossimo anno dovrà quindi valutare bene il regime, che oltre al beneficio sull'aliquota 5% prevede la forfettizzazione dei costi e la riduzione connessa dei contributi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



PREVIDENZA

Gestione separata

Per le partite Iva aliquote confermata al 27 per cento

■ L'aliquota previdenziale dei lavoratori autonomi iscritti presso l'Inps alla Gestione separata è confermata nella misura del 27% anche per il 2016. Il comma 107 del maxi-emendamento approvato dall'Aula del Senato con voto di fiducia evita così l'aumento al 28% previsto dall'articolo 10-bis del Dl 192/2014. Il blocco interessa i soli lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps tenuti al pagamento dell'aliquota contributiva in misura piena e, quindi, anche al versamento della percentuale aggiuntiva dello 0,72 per cento destinato al finanziamento delle misure assistenziali.

Dal 1° gennaio aumenta, invece, dal 23,50 al 24% l'aliquota a carico contributiva pensionistica corrisposta dai lavoratori autonomi titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Potrebbe essere il caso, per esempio, di un lavoratore dipendente che svolga contestualmente una attività professionale per la quale non vi è obbligo o possibilità di iscrizione a Casse di categoria.

L'aumento di un punto dell'aliquota pensionistica è previsto anche per gli iscritti alla Gestione Separata che non sono titolari di partita Iva quali i collaboratori coordinati e continuativi, gli associati in partecipazione che apportano l'attività lavorativa e, a determinate condizioni, i lavoratori autonomi occasionali. L'articolo 1, comma 79, della legge 247/2007 ha, infatti, disposto il graduale adeguamento delle aliquote contributive pensionistiche che passano al 31% per il 2016, al 32% per il 2017 e al 33% a decorrere dal 2018, con l'aggiunta, anche per loro, dello 0,72 per cento destinato all'assistenza.

Maria Rosa Gheido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MINIMI

Partite Iva

Regime forfetario più facile per chi è anche dipendente

■ Dal 1° gennaio 2016 per le piccole partite Iva vengono rivisti al rialzo i valori soglia dei ricavi/compensi previsti in relazione al tipo di attività esercitata che possono consentire l'accesso al regime forfetario. L'aumento dei limiti è di 10 mila euro per le imprese e di 15 mila euro per le attività professionali. Non sono invece state ritoccate le tabelle di redditività previste per le 9 macro categorie di codici Ateco.

Si interviene poi su una delle principali cause di blocco per l'accesso al regime che riguarda i soggetti che sono titolari anche redditi di lavoro dipendente o assimilati. Per costoro, infatti, oggi occorre che vi sia la prevalenza del reddito da partita Iva rispetto alla componente reddituale da lavoro dipendente e che la somma dei diversi redditi non ecceda l'importo complessivo di 20 mila euro. Tali limiti vengono rimossi: la scelta per il regime forfetario sarà sempre possibile (ovviamente riscontrata la presenza delle altre condizioni di accesso previste dalla legge) quando i redditi da lavoro dipendente (o assimilati) sono inferiori a 30 mila euro. Se il rapporto di lavoro dipendente sia cessato in corso d'anno l'ammontare del reddito da lavoro dipendente diviene irrilevante. Le verifiche sulle condizioni vanno effettuate sull'anno precedente a quello in cui si intende accedere al forfait.

Per i soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui alla legge 190/2014 viene inoltre prevista la possibilità di scegliere tra regime contributivo ordinario e quello speciale che prevede l'abbattimento al 35% degli oneri contributivi (con ricadute, però, sulla copertura pensionistica).

Gian Paolo Ranocchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



EDILIZIA

Ristrutturazioni

Risparmio energetico e recupero edilizio, bonus del 50-65% prorogati nel 2016

■ Saranno prorogati fino al 31 dicembre 2016 di tutti i bonus edilizi, cioè quelli per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il risparmio energetico "qualificato" degli edifici, per le schermature solari, per gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e per le misure antisismiche.

A prevederlo è il testo della legge di stabilità 2016, approvata dal Senato venerdì e ora in discussione alla Camera, il quale, rispetto a quello approvato dal Governo ad ottobre, prevede che le detrazioni del 65% sul risparmio energetico qualificato (pannelli solari, caldaie, pompe di calore, scaldacqua, cappotti, coperture e infissi, riqualificazione energetica generale di edifici, parti comuni, schermature solari, generatori di calore a biomasse combustibili), potranno essere utilizzate «anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati», per le spese sostenute, dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per «interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica» (articolo 1, comma 43). In realtà, già oggi questi "enti commerciali", soggetti all'Ires (risoluzioni 16 aprile 1988, n. 9/1294 e 9

luglio 1975, n. 11/906, articoli 73, comma 1, lettera b, Tuir e 6, Dpr 29 settembre 1973, n. 601), rientrano tra quelli che possono beneficiare del suddetto bonus energetico (come «tutti soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari», circolare 31 maggio 2007, n. 36/E), per le abitazioni che locano a terzi (Associazione italiana dottori commercialisti n. 184 del 10 luglio 2012, Commissione tributaria regionale della Lombardia del 10 giugno 2015, n. 2549/12/2015, Commissione tributaria provinciale di Varese 21 giugno 2013, n. 94, di Lecco 26 marzo 2013, n. 54, di Como 2 luglio 2012, n. 109). Il passaggio al Senato, invece, non ha esteso a questi enti la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, che ricordiamo riguarda solo i soggetti Irpef (le persone fisiche e le società di persone, seppur con limitazioni).

Luca De Stefani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

96mila euro

È la spesa massima per il recupero edilizio che fruisce del bonus del 50%; la detrazione massima sarà quindi di 48mila euro